



COMUNE DI FOSDINOVO

Provincia di Massa Carrara

PIANO STRUTTURALE

(ai sensi della L.R. 1/05)

DOCUMENTO DI RICOGNIZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL P.T.C.



*Architetti Associati
M.Ciampa e P.Lazzeroni*

Progettista

Collaboratori:

Agricoltura e Paesaggio

Valutazione Integrata

Indagini Geologico-Tecniche

Studio Economico-Sociologico

Sindaco

Assessore all'Urbanistica

Responsabile Ufficio Tecnico e

Responsabile del Procedimento

Garante della Comunicazione

Arch. Mauro Ciampa

Arch. Giovanni Giusti,

Arch. Chiara Ciampa,

Geogr. Laura Garcés,

Dott. Geol. Eugenio Trumpy

Dott. Agr. Elisabetta Norci

Dott. Geol. E. Sirgiovanni

Dott. Sandro Danesi

Dott. Massimo Dadà

Renzo Dell'Amico

Geom. Fabrizio Minucciani

Ing. Pier Giuseppe Lovotti

**Adozione
Marzo 2010**

Documento per la ricognizione delle prescrizioni del P.T.C. di Massa Carrara con il Piano Strutturale di Fosdinovo, ai sensi dell'art.53 co 3 lettera b) della LR1/05.

Di seguito vengono elencati, sinteticamente, gli articoli relativi al P.T.C. di Massa Carrara che risultano di riferimento per la elaborazione del Piano Strutturale di Fosdinovo.

Art.5 co. 4

I Piano Strutturale, redatto in conformità al PTC, deve essere corredato da apposito documento che illustri, motivi, certifichi e asseveri tale conformità.

Art.8 co. 1;4;5;6;9

Il P.T.C. ha individuato una struttura del territorio che è stata ritenuta di riferimento e che può essere schematizzata nel seguente modo:

1 I sistemi territoriali di programma riconosciuti nel territorio provinciale e che sono di riferimento per la redazione del Piano Strutturale sono:

A) Il territorio provinciale dell'Appennino

È connotato prevalentemente da territori prevalentemente collinari e montani della Provincia appartenenti ai complessi orografici dell'Appennino tosco-ligure e del bacino idrografico del Fiume Magra (...)

B) Il territorio provinciale della costa (...)

4 Sono sistemi territoriali locali della Provincia di Massa-Carrara:

A) Il sistema locale della Lunigiana, a cui appartengono i comuni di Pontremoli, Zeri, (...), Fosdinovo e Villafranca.

B) Il sistema locale Massa-Carrara (...)

5 I sistemi territoriali locali individuati dal PTC coincidono con i sistemi economici locali, essi rappresentano una lettura del territorio in funzione delle relazioni di interdipendenza tra strutture urbane, uso delle risorse, mercati locali (...).

7 Gli obiettivi strutturali e le invariabili strutturali individuati dal PTC hanno valore prescrittivo per i PS.

9 Le prescrizioni relative ai Sistemi territoriali devono essere recepite dai PS.

Art.9 co. 1;2;3;5

1 Il sistema territoriale locale Lunigiana è costituito dai territori dei comuni di Pontremoli,(...) Fosdinovo, Villafranca. Al suo interno sono riconosciuti gli “ambiti territoriali di paesaggio” montani, collinari, fluviali e di pianura, individuati con sigle Sm, Sr, Sf, Sp (...).

2 Il sistema territoriale locale Lunigiana interagisce (...) con il territorio del **parco regionale delle Alpi Apuane**, relativamente a porzioni di territorio dei comuni di Fosdinovo (...).

3 Tutti gli strumenti per il governo del territorio sono finalizzati (...) alla programmazione di **azioni volte alla tutela e alla salvaguardia degli aspetti paesaggistici e ambientali**, alla valorizzazione ed incentivazione delle risorse che appartengono al sistema territoriale locale Lunigiana, in particolare a **rafforzare le sinergie tra ambiente naturale, patrimonio storico culturale, attività agro-silvo pastorali e turismo**.

5 I Piani Strutturali dei comuni (...) integrano il quadro conoscitivo con le risultanze degli obiettivi strategici ed attuano le disposizioni esplicitate nelle invariati strutturali

a) Città ed insediamenti urbani:

- obiettivi strutturali : (...)

- invarianti strutturali *elementi territoriali* quali:

Borghi fortificati, castelli, bastioni (...): nel territorio della Lunigiana sono censiti ventisette manieri, tra cui in particolare fortificazioni (...), Fosdinovo (**Malaspina**);

struttura insediativa della Lunigiana; area urbanizzata a carattere policentrico; la rete museale e delle biblioteche

b) Territorio Rurale:

- obiettivi strutturali : (...)

- invarianti strutturali *elementi territoriali* quali:

Principali corsi d'acqua del reticolo idrografico: (torrenti ...) si tratta del territorio di stretta pertinenza delle aste fluviali dei maggiori affluenti del Magra, caratterizzati da morfologie varie, talvolta a carattere torrentizio. In questo sottosistema sono prevalenti gli elementi di naturalità del fiume con zone golenali, formazioni riparie (...), con prevalenza di aree boscate e l'utilizzazione agraria dei territori limitrofi e la presenza di limitati insediamenti.

c) Infrastrutture:

- obiettivi strutturali : (...)

- invarianti strutturali *elementi territoriali* quali: **Via Francigena Via Aurelia**.

Art.12 co. 4

Il sistema funzionale per l'ambiente, sulla base del quadro conoscitivo e degli obiettivi precedentemente elencati, è costituito da:

- i "capisaldi", ovvero le aree protette nazionali, regionali e locali, che risultano gli ambiti territoriali privilegiati per la sperimentazione e lo sviluppo di politiche e conseguenti azioni finalizzate alla conservazione degli ecosistemi e degli habitat, nonché per il mantenimento della biodiversità;
- le aree di "particolare valore naturalistico ed ambientale" ritenute indispensabili per la conservazione e/o ricostituzione delle relazioni fisiche, biologiche e culturali tra i capisaldi del sistema funzionale, nonché per il mantenimento e la qualificazione del paesaggio e dell'integrazione funzionale tra capisaldi, territorio aperto e strutture antropiche.

Art.13 co. 3 lettera a) 5;6;7

I comuni nei propri strumenti urbanistici generali, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione di specifiche politiche territoriali, (...) promuovono politiche gestionali, progetti specifici, programmi sperimentali e modalità attuative tesi al proseguimento, consolidamento e specificazione degli obiettivi indicati per il patrimonio ad elevato valore (...) tenendo conto delle attività di valutazione degli effetti ambientali.

A) Le risorse agro-ambientali

5 In riferimento alle risorse "**agro-ambientali**", il PTC riconosce quali elementi strutturanti il sistema funzionale:

- La strada del vino dei Colli di Candia e della Luinigiana
- Aree perimetrale quali " D.O.C. del Candia"e "D.O.C. dei colli di Luni" (Fosidnovo, ...)
- Gli agriturismi e le altre strutture di turismo locale
- Le aziende agricole e Zootecniche
- La rete delle strutture ristorative
- Le colture tradizionali con particolare attenzione al castagno
- (...)

6 I comuni valutano l'opportunità di individuare, negli strumenti urbanistici comunali, strategie e azioni programmatiche tendenti al rafforzamento del sistema funzionale (...)

7 I comuni in fase di definizione del Piano strutturale, sviluppano ed articolano i contenuti del sistema funzionale, assumendo prioritariamente come base di conoscenza un'adeguata ricognizione delle risorse indicate, in modo di concorrere, per le parti di propria competenza, al raggiungimento degli obiettivi prefigurati.

Art.14 co. 1;4;5

1 (...) Sono risorse del territorio:

- **Le risorse naturali:** l'aria, l'acqua, il suolo, gli ecosistemi della flora e della fauna (...).
- **Le risorse essenziali:** le risorse naturali, le città e i sistemi di insediamenti, il paesaggio, i documenti materiali della cultura, i sistemi infrastrutturali e tecnologici.

4 I comuni provvedono, nei propri strumenti urbanistici ed in particolare modo nei Piani Strutturali a:

- Sviluppare il proprio quadro conoscitivo assumendo prioritariamente come base di conoscenza un' adeguata ricognizione delle risorse indicate e descritte al presente capo e finalizzando le attività analitiche, in riferimento alla specificità e ai caratteri territoriali ed ambientali comunali, all'integrazione, approfondimento ed implementazione dei dati e delle indagini messe a disposizione con il PTC;
- (...) Garantire la continuità con le direttive del PTC ed assicurando al contempo la valutazione degli effetti ambientali potenzialmente indotti dalle previsioni e azioni di trasformazione contenute nella strumentazione urbanistica comunale che possono compromettere l'integrità o ridurre la consistenza stessa delle risorse indicate al presente capo.

5 I Comuni, con riferimento alle zone interessate da "stabilimenti a rischio di incidente rilevante" di cui all'articolo 1 D.M. 9/5/01, provvedono nei propri strumenti urbanistici, alla valutazione di compatibilità rispetto agli insediamenti ed alle risorse vulnerabili, secondo quanto indicato dalla D.G.R. n° 840 del 5/8/02.

Art.15 co. 1, 6;7

1 esplicitare previsioni nuovo consumo di suolo

- 6** Sono soggette a procedure di valutazione degli effetti ambientali, contenute e da redigersi negli atti di pianificazione territoriale dei comuni (...), le previsioni urbanistiche relative a nuovi insediamenti relative a nuovi insediamenti, nuove infrastrutture e ad interventi di sostituzione dei tessuti insediativi e delle infrastrutture esistenti. A tal fine i piani strutturali comunali, (...), esplicitano e descrivono gli "elementi per la valutazione" con particolare riferimento alle aree e ai beni di rilevanza ambientale e alle risorse essenziali potenzialmente soggette a modificazione con particolare riferimento a quelle definite e disciplinate nel PTC.
- 7** I Piani Strutturali dei comuni e gli atti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, per i quali sia prevista la valutazione o la verifica di compatibilità ambientale (articolo 32 L.R. 5/1995),

qualora siano suscettibili di produrre effetti su Siti di Importanza Regionale, devono contenere, ai fini dell'effettuazione della valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/97 e dell'articolo 15 della L.R. 56/00, apposita relazione di incidenza. Tale relazione integra gli elaborati previsti dalla legge regionale 5/95, ai fini dell'individuazione, nell'ambito della valutazione degli effetti ambientali o della verifica tecnica di compatibilità, dei principali effetti che il piano, di cui si tratti, può esercitare sui Siti interessati, tenuto conto degli obiettivi di conservazione degli stessi contenuti nelle schede di cui alla D.C.R. 06/04.

Art.16 co. 1;3

1 Al fine di garantire l'integrità e migliorare la qualità della risorsa aria, soprattutto nella Provincia di Massa-Carrara, (...), i Comuni nei loro strumenti urbanistici dovranno favorire il processo di rigenerazione della risorsa prevedendo:

- interventi sulle strutture per la mobilità (viabilità, parcheggi, piani urbani del traffico) volti a promuovere in particolare modalità di trasporto alternative all'auto (treno, trasporto pubblico, bicicletta, percorsi pedonali) e a qualificare la rete carrabile esistente con dotazioni infrastrutturali che facilitino e favoriscano l'organizzazione e la selezione del traffico in maniera equilibrata;
- l'introduzione di nuovi valori ambientali nella pianificazione urbanistica (incremento delle aree piantumate, recupero delle aree di frangia e dei vuoti urbani, inserimento nelle norme di attuazione dei R.U. di vincoli e tutele delle risorse naturali e prescrizioni alla piantumazione, limitazione delle aree impermeabili);
- la riorganizzazione e la distribuzione delle funzioni (scuola, lavoro, tempo libero e servizi) favorendo localizzazioni strategiche rispetto ai centri abitati e alla rete della mobilità;
- la cura degli spazi verdi interni agli insediamenti, la tutela delle aree agricole e delle aree a maggiore naturalità con particolare attenzione per le aree boscate.

3 I comuni, nei propri strumenti urbanistici, dovranno tenere conto del sistema delle linee elettriche e dei relativi impianti esistenti, nonché delle nuove linee autorizzate, evitando di collocare nuovi insediamenti in ambiti con livelli di esposizione ai campi elettromagnetici superiori ai limiti di legge. Dovranno altresì applicare ulteriori precauzioni in rapporto alle caratteristiche relative al rischio di esposizione dei fruitori di insediamenti previsti tramite le valutazioni di cui al precedente articolo 15.

Art.17 co. 1;5

1 Al fine di garantire l'integrità e di migliorare la qualità della risorsa acqua i comuni nella predisposizione dei loro strumenti urbanistici, sulla base degli elementi individuati nella tavola n° 2 di progetto del P.T.C., **dovranno approfondire nel quadro conoscitivo la consistenza e le condizioni di vulnerabilità della stessa,**

provvedendo a disciplinarne le condizioni d'uso al fine della progressiva eliminazione degli sversamenti irregolari nei corsi d'acqua, della separazione delle fogne bianche e nere, della riorganizzazione dei sistemi di prelievo a monte degli insediamenti soprattutto al fine dell'approvvigionamento idropotabile.

5 I comuni nei propri strumenti urbanistici e attraverso regolamenti specifici individuano le previsioni e conseguenti azioni per :

- perseguire l'obiettivo del risparmio idrico per l'approvvigionamento idropotabile mediante il progressivo adeguamento della rete esistente al fine di ridurre e contenere le perdite in un limite massimo del 15 – 20% e attraverso campagne di sensibilizzazione finalizzate al risparmio della risorsa idrica;
- favorire l'incremento della permeabilità del suolo urbano, il recupero e la valorizzazione degli ambiti fluviali interni ed esterni ai tessuti edilizi incrementando la vegetazione riparia;
- razionalizzare i consumi di acqua idropotabile e quelli per usi agricoli e produttivi cercando di limitare l'uso di acque di migliore qualità al solo consumo umano e attivando azioni per incentivare ed indirizzare i settori produttivi industriali e artigianali verso un più elevato uso delle acque di ricircolo.

Art.18, co 6, 7 e 20

6. I Comuni nella definizione dei propri strumenti urbanistici individuano i perimetri degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti e di eventuale nuova previsione, che dovrebbero essere messi in sicurezza all'interno degli ambiti B ed individuano eventuali aree da destinare ad interventi di regimazione idraulica, fermo restando che detti interventi non dovranno comportare un aggravio delle condizioni di rischio a valle degli insediamenti e delle infrastrutture da mettere in sicurezza.

7. In particolare i Comuni individuano, secondo le indicazioni e prescrizioni definite nei successivi commi del presente articolo, i seguenti ambiti:

- a) Ambito di assoluta protezione del corso d'acqua, che corrisponde alle aree perimetrare di colore rosso nella tavola n° 2 di P.T.C., ove indicate, ovvero alle aree comprese nelle due fasce della larghezza di ml. 10,00 adiacenti a tali corsi d'acqua misurate a partire dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda.
- b) Ambito di tutela del corso d'acqua, che corrisponde alle aree perimetrare di colore giallo nella cartografia di P.T.C., ove indicate, ovvero riferito ai corsi d'acqua che hanno larghezza superiore a ml. 10,00 misurata fra i piedi esterni degli argini, oppure, ove mancanti fra i cigli di sponda. Tale ambito corrisponde alle due fasce immediatamente esterne *all'Ambito di assoluta protezione* come sopra definito, per un massimo di ml 100,00.
- **20.** Per l'intero territorio provinciale i progetti relativi alla realizzazione delle sistemazioni esterne, dei parcheggi, della viabilità, dei rilevati dovranno essere tesi ad evitare la ulteriore impermeabilizzazione superficiale individuando specifiche normative che comunque rispettino le seguenti prescrizioni:
 - la realizzazione di nuovi edifici deve garantire il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria di pertinenza del nuovo edificio in base agli indici di superficie coperta di zona. Per superficie permeabile di pertinenza di un edificio si intende la

superficie non impegnata da costruzioni che comunque consenta l'assorbimento anche parziale delle acque meteoriche;

- i nuovi spazi pubblici e privati destinati a piazzali, parcheggi e viabilità pedonale o meccanizzata, devono essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque. Sono possibili eccezioni a tale disposizione esclusivamente per dimostrati motivi di sicurezza o di tutela storico – ambientale;
- il convogliamento delle acque piovane in fognatura o in corsi d'acqua deve essere evitato quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile senza che si determinino danni dovuti a ristagno.

Art. 19 co 4, 5, 8, 9 e 13

4. Gli strumenti e le azioni da definire negli strumenti urbanistici comunali e di settore, in coerenza con gli obiettivi strategici e le invarianti strutturali dei sistemi territoriali locali di cui ai precedenti articoli 9 e 10, che il P.T.C. individua per il riequilibrio della risorsa suolo, al fine dello sviluppo sostenibile, consistono in:

- prosecuzione del processo di consolidamento e di difesa del territorio dal rischio idraulico;
- prevenzione dei fenomeni di frana che mettono a rischio le infrastrutture e gli insediamenti esistenti; - l'approfondimento e l'implementazione del quadro conoscitivo del P.T.C. e dei Piani Strutturali per l'individuazione di specifici criteri e parametri per la valutazione degli effetti ambientali delle trasformazioni del territorio di cui all'art. 32 della L.R. 5/95;
- individuazione di limitazioni e vincolo all'uso della risorsa suolo, attraverso la gestione delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico e la promozione di azioni di incentivazione delle attività agro silvo pastorale.

5. I Comuni, in fase di predisposizione dei nuovi strumenti urbanistici, provvedono a predisporre, oltre alla documentazione di cui alla D.C.R. 94/85 e alla D.C.R. 230/94, anche ai fini delle valutazioni di cui al precedente articolo 15, elaborati riguardanti:

- la schedatura storica dei principali eventi alluvionali e dei dissesti avvenuti;
- la definizione dello stato e della distribuzione di attività dei dissesti, nonché l'individuazione delle linee di intervento per il monitoraggio dei fenomeni in atto e quelle per la bonifica e la sistemazione idrogeologica delle aree eventualmente soggette ad insediamenti edilizi;
- il rilievo delle emergenze geologiche, geomorfologiche e paleontologiche del territorio con indicazione degli eventuali interventi di tutela, valorizzazione e recupero;
- la valutazione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio esistente con particolare riferimento agli edifici di interesse storico, artistico e strategico;
- le indicazioni delle stazioni pluviometriche e dei dati meteorologici utilizzati per i calcoli idraulici;
- la necessità di rendere omogenei gli ambiti ed i sistemi dei Piani Strutturali comunali con gli elaborati geologici ed idrogeologici a supporto degli stessi.

8. I Comuni nella definizione dei propri strumenti urbanistici, relativamente alle indagini geologiche tecniche di supporto alla pianificazione urbanistica, attuano i disposti della L.R. 94/85 e le indicazioni di cui al sesto comma dell'art. 32 della L.R. 5/95.

9. Per quanto riguarda l'indicazione dei principi sull'uso e sulla tutela delle risorse, nel campo della difesa del suolo, si ritiene necessario che gli studi a corredo degli Strumenti urbanistici comunali:

- integrino il quadro conoscitivo con schede sintetiche di individuazione dei beni geologici propri e peculiari del territorio intesi come quell'insieme di "geotopi, singolarità geologiche, petrografiche e morfologiche", di "bellezze naturali a carattere geologico e geomorfologico" e di "beni paleontologici" che devono fare parte del quadro conoscitivo assieme alle indicazioni per il loro uso o eventuale recupero/tutela;

- forniscano indicazioni sulle modalità di sistemazione idrogeologica dei versanti e delle zone di pianura;
- prevedano un approfondimento sulla mitigazione della vulnerabilità idrogeologica dei territori collinari e montani con particolare riferimento all'influenza sugli assetti infrastrutturali.

13. Relativamente al rischio sismico si ritiene opportuna l'attivazione, da parte dei comuni, di ricerche mirate:

- alla valutazione della vulnerabilità del patrimonio edilizio esistente;
- alla predisposizione di verifiche, alla luce degli effetti del sisma del 10 ottobre 1995, dei fattori di amplificazione sismica e degli incrementi sismici proposti;
- all'approfondimento su particolari condizioni geologiche tecniche locali che hanno costituito fonte di rischio nel recente evento sismico.

Art. 20

Art.21 co. 1, lettera c) 14; 15; 16; 18.

Città e insediamenti

1 Il P.T.C. individua, specificatamente nella tavola n° 3, sulla base del quadro conoscitivo e tenendo conto delle peculiari intrinseche caratteristiche del territorio provinciale, quali componenti della risorsa città e degli insediamenti urbani:

- A) **Insedimento urbanizzato costiero:** (...)
- B) **Insedimento policentrico della Lunigiana:** (...)
- C) **Centri urbani del territorio aperto:**

14 Sono riconosciuti dal P.T.C., all'interno del territorio provinciale centri urbani del territorio aperto che presentano una struttura del sistema insediativo appartenente ancora oggi, per caratteristiche localizzative e per tipologia di impianto storico urbanistico, a quelle forme di paesaggio montano aventi specifiche connotazioni nel rapporto tra insediamento e territorio aperto. In particolare sono centri urbani del territorio aperto: Comano, Casola, Zeri, **Fosdinovo**.

15 A questi centri è riconosciuta funzione di centri ordinatori locali rispetto al contesto paesaggistico e ambientale del territorio aperto che li ingloba: sedi privilegiate dei servizi per la fruizione turistica e ricreativa del territorio aperto e supporto logistico per la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti tipici della produzione agro-silvopastorale. In tal senso dovranno essere perseguite prioritariamente tutte le azioni atte a favorire l'accessibilità e gli scambi fisici, funzionali e telematici.

Beni ed emergenze storico-culturali

16 L'insieme dei beni materiali della cultura (Musei, Castelli, Rocche, Pievi, borghi, siti archeologici), sono il punto di riferimento per la promozione e la diffusione a livello locale della cultura dell'identità storica dei luoghi, nonchè strategici per le politiche di sviluppo turistico integrato tra, opportunità offerte dall'ambiente naturale – mare-costa, Alpi Apuane, sistema Appennino - e opportunità offerte dal patrimonio storico artistico, anche di carattere minore, diffuso sull'intero territorio provinciale.

18 I comuni provvedono nei propri strumenti urbanistici, in coerenza con gli obiettivi strategici e le invarianti strutturali dei sistemi territoriali locali di cui ai precedenti articoli 9 e 10 e ai fini delle valutazioni di cui al precedente articolo 15, ad individuare e catalogare, sulla base di un approfondito quadro conoscitivo, i beni storico culturali da sottoporre ad una specifica disciplina tesa al recupero, tutela e valorizzazione degli stessi.

Art.22 co. 1; 3; 5; 6

1 Il P.T.C. (...), articola il territorio in “ambiti territoriali di paesaggio” che costituiscono integrazione ed ulteriore dettaglio dei sistemi e sottosistemi di paesaggio (...).

3 Gli ambiti territoriali di paesaggio riconosciuti dal PTC sono:

- (...)
- **Ambiti delle aree Collinari**
 - Sc Zerasco
 - Sc 1 Conca di Pontremoli
 - Sc 1a Riva destra Magra
 - Sc 1b Riva sinistra Magra
 - Sc 1c Valle del Bardine e del Lucido**
 - Sc 1d Colline costiere**

- (...)
- **Sm3a Aree pedemontane delle Alpi Apuane.**

6 I Comuni determinano altresì i ruoli e le funzioni da attribuire ad ogni ambito territoriale o unità di paesaggio garantendo la continuità con le previsioni del P.T.C. ed assicurando al contempo la conservazione dei caratteri che contribuiscono a determinare l'identità dei luoghi e delle comunità, con particolare riguardo per gli elementi descritti, per ogni ambito e sub-ambito (...).

Art.24 co. 1; 2, 3, 4, 5; 6.

1 I Comuni negli ambiti territoriali di paesaggio indicati e classificati nel P.T.C. con le sigle

Sc, Sm e Sp individuano nei loro strumenti urbanistici, sulla base di un quadro conoscitivo di dettaglio che tenga in particolare conto dei caratteri pedologici del territorio, le “aree a prevalente od esclusiva funzione agricola” utilizzando criteri basati:

- sulle caratteristiche del sistema aziendale agricolo esistente;
- sulla capacità produttiva prevalente dei suoli nelle aree considerate;
- sulla presenza/assenza di limitazioni di ordine fisico alla utilizzazione e valorizzazione delle risorse esistenti,
- sulla presenza di elementi, beni, sistemazioni e infrastrutture agricole di rilevante interesse;
- su un uso agricolo remunerativo delle aree del territorio aperto.

2 L'individuazione delle zone agricole dovrà inoltre avvenire, in coerenza con quanto disciplinato dal P.I.T. attraverso il riconoscimento:

- delle caratteristiche del territorio in cui siano evidenziate le diverse limitazioni di ordine fisico ad un remunerativo uso agricolo delle risorse;
- dei suoli a maggiore produttività e significatività economica e produttiva anche allo stato potenziale da tutelare rispetto a trasformazioni radicali;
- delle strutture ed infrastrutture agricole di rilevante interesse capaci di connotare la realtà produttiva del territorio con riferimento particolare ai sistemi di irrigazione, alla viabilità rurale, all'elettrificazione rurale ed alla presenza di centri di commercializzazione, promozione, trasformazione dei prodotti agricoli;
- della caratterizzazione della struttura produttiva in riferimento: alle dimensioni aziendali prevalenti e/o significative, alla tipologia degli addetti, al reddito lordo standard per unità di lavoro agricolo, alla densità territoriale dei residenti, alla loro distanza dai centri urbani;
- delle colture effettivamente praticate tramite lettura dell'uso reale del suolo.

3 Le zone ad esclusiva funzione agricola, che il P.T.C. assume come risorsa essenziale del territorio limitata e non riproducibile, sono di norma corrispondenti a:

- le aree di elevato pregio a fini di produzione agricola, anche potenziale, per le peculiari caratteristiche pedologiche, climatiche, di acclività e giacitura del suolo e/o per la presenza di rilevanti infrastrutture agrarie e/o sistemazioni territoriali;
- le aree la cui esclusività della funzione agricola è determinata dalla legislazione vigente con particolare riferimento ai beni di uso civico, alle tipologie dei beni di uso civico su terre private e dei demani civici, anche derivanti da liquidazione e scorporo di diritti di uso civico gravanti su terre private.

4 Gli strumenti urbanistici comunali provvedono inoltre a classificare il territorio rurale dal punto di vista ambientale ed economico agrario tenendo conto del sistema produttivo esistente e degli effetti indotti sul sistema funzionale per l'ambiente e il paesaggio. Tale classificazione dovrà essere prioritariamente articolata sulla base delle tipologie individuate dal P.I.T., ed in particolare:

a) aree ad economia agricola debole contigue agli aggregati urbani, collocate in spazi fortemente e direttamente influenzati dal sistema insediativo e infrastrutturale; l'attività agricola è di norma condizionata dalle altre attività economiche e sociali e il processo di segregazione e successiva espulsione della stessa determina un assetto ambientale e paesaggistico degradato o quanto meno caratterizzato da usi precari o impropri; per le quali si prevede:

- il necessario arresto dei fenomeni di degrado attraverso la promozione ed il sostegno delle attività esistenti (anche nelle forme part-time o per autoconsumo) quali attività di gestione del territorio e per la riqualificazione e il riordino dei margini urbani;

- la cura colturale delle formazioni vegetali aventi valore paesistico, quali i filari, le alberature e l'orditura delle coltivazioni, la sistemazione della viabilità minore, la vegetazione segnaletica e di arredo;
- la realizzazione di idonee sistemazioni connesse con le attività significative per le funzioni culturali e ricreative e la fruibilità degli spazi aperti.

b) aree ad economia agricola debole determinata dall'influenza urbana, collocate in prossimità dei sistemi urbani ed infrastrutturali e caratterizzate da un'economia agricola residuale dove la conduzione aziendale è largamente sostituita da usi e funzioni prevalentemente extra-aziendali, per le quali si prevede:

- il sostegno e l'incentivazione dell'attività agricola, anche nelle forme part-time o per autoconsumo, in stretta connessione con l'obiettivo di recuperare e mantenere gli assetti idraulico-agrari e idraulico-forestali, delle sistemazioni agrarie paesaggisticamente significative e del quadro ambientale e paesaggistico di insieme;
- la valorizzazione delle funzioni di "servizio e presidio" ambientale e paesaggistico delle attività agricole, anche per il miglioramento della qualità ambientale e degli assetti degli ecosistemi.

c) aree marginali ad economia debole, collocate in ambiti marginali e decentrati rispetto ai principali sistemi insediativi e infrastrutturali, caratterizzate da un'economia complessivamente debole e da fenomeni di abbandono e spopolamento che accentuano il livello di isolamento e marginalità; in esse si determinano fenomeni di degrado sociale e territoriale, livelli di senilità particolarmente elevati, bassa dotazione di servizi ed attrezzature; per le quali si prevede:

- di favorire e rafforzare il permanere dell'insediamento rurale con il sostegno di attività integrative, comprese quelle complementari a quelle agricole, nonché il sostegno agli operatori in modo da ottenere condizioni di economicità degli interventi e di significatività dei risultati dal punto di vista territoriale;
- l'individuazione di funzioni ed attività capaci di assicurare retribuzioni integrative in connessione con la caratterizzazione di "servizio e presidio" ambientale.

d) aree ad agricoltura sviluppata estensiva, che indipendentemente dalla loro collocazione geografica rispetto al sistema insediativo e infrastrutturale, presentano un'economia agricola sviluppata con prevalente presenza di colture estensive; per le quali si prevede:

- la tutela e il potenziamento attraverso politiche di settore, in connessione con la disciplina degli assetti idrogeologici;
- il sostegno e l'incentivazione di pratiche e tecniche colturali pienamente compatibili con l'ambiente, evitando la perdita di funzionalità della rete dei presidi idraulici e della vegetazione arborea caratteristica dell'organizzazione degli spazi agricoli.

e) altre aree aventi caratteri costitutivi, morfologia e forme di conduzione specifiche, talvolta legate a tradizioni ed usi locali, per le quali i comuni dettagliano obiettivi e azioni strategiche

5 Negli strumenti urbanistici comunali, in coerenza con gli obiettivi strategici e le invarianti strutturali dei sistemi territoriali locali, tali aree potranno essere ulteriormente articolate e individuate nel dettaglio, per ambiti, sub-ambiti territoriali o unità di paesaggio distinti, secondo il prevalere, rispetto alla funzione più propriamente produttiva, di funzioni di presidio ambientale e/o particolari valori paesaggistici collegati alla presenza di aziende agricole. In queste aree deve essere riconosciuta una particolare incidenza del rapporto colture-paesaggio, e gli strumenti di pianificazione generale del comune dovranno contenere norme per la conservazione, il ripristino e la valorizzazione delle varie peculiarità colturali, paesaggistiche ed ambientali, con particolare attenzione per le risorse agro-ambientali, ed in particolare suolo, risorse idriche, boschi, habitat faunistici, patrimonio edilizio rurale, che dovranno essere strettamente osservate nei programmi di miglioramento agricolo ambientale

6 Nelle aree a prevalente funzione agricola, secondo quanto disposto dall'articolo 61 del P.I.T., sono ammesse esclusivamente le normali attività agro-silvo-pastorali, nonché le attività connesse con gli specifici interventi di carattere agrario e silvo-pastorale.

Art.28 co. 3.

3 Nel territorio aperto deve essere perseguita la riqualificazione territoriale e ambientale attraverso azioni per:

- la reversione dei fenomeni di degrado in atto, con particolare riferimento ai dissesti idrogeologici presenti nei comuni di:
(...) **Fosdinovo** (Caprognano).
- la ricomposizione delle reti ecologiche costituite dai corsi d'acqua e ambiti fluviali e dalle principali aree boscate;
- la qualificazione delle aree agricole con funzione produttiva per aumentarne le prestazioni ambientali sia rispetto alle funzioni di presidio ambientale che al rafforzamento delle specificità proprie delle produzioni locali;
- l'introduzione controllata di nuove funzioni produttive che, nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici degli ambienti agricoli e rurali, possano consentire la valorizzazione dell'economia rurale e montana.
- Il recupero del patrimonio edilizio esistente atto a mantenere le condizioni territoriali per la permanenza e/o il ritorno delle imprenditorialità agricole e della residenzialità rurale;
- il recupero del patrimonio edilizio rurale è perseguito attraverso interventi di adeguamento funzionale e di recupero architettonico. In tal senso i comuni provvedono ad inventariare i

manufatti rurali di maggior pregio al fine di definire un quadro di riferimento delle tipologie ricorrenti e da disciplinare gli interventi di recupero orientandoli alla conservazione dell'impianto architettonico originario e incentivando le tecniche costruttive che utilizzano materiali eco-compatibili.

- Lettere A, B, C a cui fare riferimento.

Art.30 co. 1.

1 Il quadro conoscitivo del P.T.C. riconosce nel territorio le seguenti "principali tipologie" di insediamento così articolate:

- a) INSEDIAMENTO URBANIZZATO COSTIERO: (...)
- b) INSEDIAMENTO POLICENTRICO DELLA LUNIGIANA: (...)
- c) CENTRI URBANI DEL TERRITORIO APERTO: che pur gravitando funzionalmente sul sistema policentrico vallivo del Magra o sul versante costiero, mantengono caratteristiche di unitarietà e di stretta interdipendenza con il territorio aperto circostante Zeri, Comano, Casola, **Fosdinovo**;
- d) CENTRI E NUCLEI RURALI COLLINARI E MONTANI: (...)

Art.31 co. 1.

1 Per i centri antichi, all'interno della finalità generale di tutelare e valorizzare il centro quale complesso di luoghi fisici, opere e manufatti, costituenti la matrice dell'evoluzione del processo insediativo, di valore di valore storico, architettonico, testimoniale, documentario, morfologico, sono obiettivi operativi:

- superare la politica di conservazione basata prevalentemente sulla tutela dei singoli episodi storico-monumentali, sostituendo alla disciplina prevalentemente edilizia una disciplina urbanistico-edilizia che preveda interventi integrati riferiti a comparti organici;
- integrare i centri antichi con i contesti insediativi circostanti, in modo da tendere ad un riequilibrio a scala territoriale, attraverso una politica di adeguata dotazione infrastrutturale dei servizi e delle attrezzature, e di razionale distribuzione ed organizzazione delle funzioni;
- superare i fenomeni di congestione o di marginalizzazione che determinano situazioni di degrado e che, specie nei centri maggiori, accentuano processi di espulsione dei residenti;
- valorizzare la qualità ambientale attraverso la tutela delle risorse naturali in ambiente urbano, il controllo delle pressioni provocate dalle azioni antropiche, la tutela e lo sviluppo degli spazi verdi per costituire un sistema correlato di aree a carattere naturale nell'ambiente urbano;
- aumentare il livello di prestazioni espresso dalle varie funzioni, in particolare di quelle pubbliche e di interesse collettivo, garantendo adeguati e differenziati livelli di accessibilità alle stesse attraverso la programmazione integrata della localizzazione delle funzioni, dei tempi e della mobilità.

Art.32 co. 1.

1 Per gli insediamenti prevalentemente residenziali o misti, al fine di ridurre il consumo del territorio rurale e per una migliore utilizzazione delle aree edificate nonché per la concentrazione delle risorse e per l'utilizzazione ottimale delle urbanizzazioni esistenti, sono obiettivi operativi:

- dimensionare, specializzare, integrare e distribuire in modo organico nei tessuti insediativi, il complesso delle funzioni urbane, direzionali, terziarie, commerciali e dei servizi pubblici e privati di interesse generale, privilegiando modalità che non inducano inutile mobilità, anche attraverso un adeguato sviluppo ed uso delle reti informatiche;
- individuare i tessuti radi ed informi caratterizzati da degrado insediativo ed ambientale suscettibili di trasformazione nel loro impianto strutturale e nelle destinazioni d'uso in cui localizzare prioritariamente nuovi insediamenti secondo le finalità di cui al 4° comma all'art. 5 della legge regionale, ai fini di un complessivo miglioramento funzionale e qualitativo;
- riordinare sistematicamente la circolazione veicolare e del trasporto pubblico locale, della sosta sulla viabilità pubblica in modo da riqualificare gli insediamenti e recuperare le infrastrutture urbane ad uso collettivo.

Art.33 co. 1.

1 Per agli insediamenti prevalentemente produttivi, al fine di perseguire una politica territoriale di sostegno e consolidamento delle attività produttive della Toscana, rivolta al miglioramento della competitività dei sistemi di impresa tramite la valorizzazione del complesso delle risorse esterne, sono obiettivi operativi:

- individuare gli insediamenti che caratterizzano veri e propri "comparti produttivi" esistenti ed in corso di realizzazione o previsti dagli strumenti urbanistici comunali, da tutelare per le attività industriali e di servizio all'impresa;
- individuare gli insediamenti produttivi dismessi o localizzati in modo improprio all'interno dei tessuti urbani e perseguire la loro riutilizzazione e trasformazione prioritaria;
- individuare le aree e gli ambiti misti produttivo - residenziali da riqualificare tramite la separazione e l'allontanamento delle funzioni ritenute improprie, il miglioramento delle condizioni ambientali della residenza e del lavoro, il reperimento di spazi per i servizi, parcheggi ed attrezzature;
- localizzare prioritariamente nelle aree produttive già esistenti, anche se totalmente o in parte dismesse, le aree ecologicamente attrezzate.

2 Gli eventuali nuovi insediamenti produttivi devono essere giustificati, verificati e valutati rispetto agli effetti ambientali sull'insieme delle risorse.

3 Lungo le principali direttrici infrastrutturali dovranno essere evitati insediamenti residenziali e/o produttivi che possano compromettere la funzionalità delle infrastrutture e condurre nel tempo alla "saldatura" reciproca degli insediamenti.

4 Gli interventi di riqualificazione urbana e residenziale saranno supportati da specifici piani e programmi sulla mobilità locale e sulla dislocazione dei parcheggi, mediante la definizione di veri e propri piani di recupero dei varchi e dei vuoti urbani, attraverso la rinaturazione dei corsi d'acqua ai fini di una maggiore vivibilità delle città in termini di qualità dell'aria, fruibilità dei servizi con particolare riferimento alla popolazione più fragile bambini, anziani, disabili.

5 I comuni, con stabilimenti e zone "a rischio di incidente rilevante", sulla base delle informazioni fornite dai gestori degli impianti e delle aree di danno, determinate in relazione ai differenti scenari incidentali e agli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili, provvedono a:

- elaborare il documento tecnico "Rischio d'incidenti Rilevanti" (R.I.R.) per il controllo delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, come previsto dall'allegato al D.lgs n.334/1999, definendo gli inviluppi delle aree di danno e le categorie territoriali compatibili;
- adeguare conseguentemente il proprio strumento urbanistico, con specifiche prescrizioni, al fine di mitigare gli eventuali danni sugli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili.

Ogni Comune nel cui territorio è presente un impianto a rischio d'incidente rilevante in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 del D.lgs 334/1999 è tenuto a dotarsi inoltre di un Piano di Emergenza Esterno, coordinato con quello Provinciale, al fine di definire i comportamenti e le misure di auto protezione nelle zone a rischio esterne allo stabilimento.

Art.34 co. 1; 2; 4; 5; 6.

1 Per favorire la qualificazione e lo sviluppo dei centri urbani, (...), i Comuni nei loro strumenti urbanistici, in coerenza con gli obiettivi strategici e le invarianti strutturali del sistema territoriale locale, provvederanno a:

a) contenere lo sviluppo insediativo di nuova edificazione, privilegiando il consolidamento, la riqualificazione e il completamento dei tessuti insediativi esistenti e recuperando il rapporto con le parti di territorio immediatamente prospicienti ai corsi d'acqua al fine di recuperare e favorire gli scambi biotici e la fruizione dell'ambito fluviale;

b) ridefinire gli standards e il loro dimensionamento con particolare riferimento a quantità e qualità delle aree verdi e dei parcheggi e alla riorganizzazione dei servizi scolastici e sanitari di base;

c) al fine di recuperare e qualificare il territorio esterno ai centri urbani di fondovalle si dovrà prevedere il consolidamento del ruolo dei nuclei e delle frazioni mediante il recupero del patrimonio edilizio esistente, anche attraverso l'eventuale previsione di quote contenute di nuova edificazione purchè ne siano chiaramente definite le caratteristiche tipologiche e costruttive.

d) (...)

e) (...)

2 Per favorire il recupero e la qualificazione degli insediamenti nei “centri urbani del territorio aperto”, ovvero Zeri, Casola, Comano, **Fosdinovo**, (...), sarà necessario consolidare il loro ruolo e quello dei nuclei e delle frazioni contermini attraverso il potenziamento delle strutture e delle attrezzature di servizio e attraverso l’individuazione di “nuove” funzioni produttive connesse con l’attività agricola, con l’artigianato locale e con la fruizione dell’ambiente e del paesaggio.

4 I comuni, nei propri strumenti urbanistici, determinano le azioni per il recupero e la riqualificazione degli “insediamenti prevalentemente residenziali”, finalizzate alla prioritaria eliminazione dei fenomeni di degrado e al riordino morfologico delle aree poste in stretta relazione coi centri antichi, con le quali si dovrà procedere:

- il riordino del traffico veicolare e del complesso dei servizi di trasporto pubblico individuando eventuali limitate tratte di strade per attenuare il traffico di attraversamento e di scambio, nonché strade di quartiere con funzione di collegamento tra le varie parti edificate, strade locali di servizio agli edifici per gli spostamenti pedonali;
- l’individuazione dei parcheggi pertinenziali da realizzare prioritariamente a servizio della sosta di residenti e addetti;
- l’individuazione e la disciplina di riordino delle aree in cui sono ubicate le attività e le funzioni marginali, attraverso la verifica di compatibilità di tali funzioni rispetto ai tessuti insediativi,
- l’individuazione e la disciplina di recupero e riordino delle aree dismesse o collocate in modo improprio nei tessuti residenziali, ai fini del recupero e riqualificazione complessiva degli insediamenti, individuando prioritariamente aree e spazi per il riequilibrio degli standard urbanistici, nonché funzioni e attrezzature di interesse generale;

5 I comuni, nei propri strumenti urbanistici, determinano le azioni prioritarie e la disciplina per il recupero e la valorizzazione degli “insediamenti prevalentemente produttivi”, individuando:

- interventi tesi alla riqualificazione dei comparti produttivi esistenti che dovrà tendere ad un innalzamento complessivo degli standard ai fini della massima flessibilità delle aree ed alla eventuale riconversione. Dovrà essere prevista la dotazione di “aree volano” al fine di della rilocalizzazione e riqualificazione delle attività e del tessuto produttivo, favorendo prioritariamente le funzioni tradizionali connesse con l’attività agricola e l’artigianato locale;
- interventi di completamento in stretta connessione funzionale con i comparti produttivi esistenti, da attrezzare o riorganizzare dotandoli delle infrastrutture adeguate e dei sistemi necessari a garantire la tutela dell’ambiente, evitando la localizzazione di attività improprie, attraverso l’inserimento di aree per impianti tecnologici innovativi, il reperimento di spazi per servizi, parcheggi, attrezzature per il verde, viabilità e l’individuazione delle eventuali aree di nuova formazione anche ai fini della rilocalizzazione delle attività produttive collocate in sede impropria.

6 Spetterà inoltre agli strumenti urbanistici dei Comuni, in coerenza con gli obiettivi strategici e le invariati strutturali del sistema territoriale locale:

- la ridefinizione del rapporto tra insediamenti e territorio aperto attraverso la valorizzazione del patrimonio storico e culturale degli insediamenti e attraverso l'individuazione di modelli insediativi connessi con il recupero edilizio, anche a fini produttivi, per attività compatibili con la residenza (laboratori artigianali, ateliers, studi professionali, commercializzazione prodotti tipici locali);
- il contenimento dello sviluppo insediativo, orientando l'eventuale nuova previsione edificatoria a circoscritti interventi di completamento dei tessuti esistenti che concorrano alla loro riqualificazione;
- ridefinire gli standards e il loro dimensionamento con particolare riferimento a quantità e qualità delle aree verdi e dei parcheggi e alla riorganizzazione dei servizi scolastici e sanitari di base;
- (...).

Art.39 co. 6, 10.

6 Strada di supporto del sistema locale Lunigiana: (...) ex SS 446 di Fosdinovo.(cfr art. 40 co 5, 8,9 PTC)

10 I Comuni, nella definizione dei propri strumenti urbanistici, in coerenza con gli obiettivi strategici e le invariati strutturali del sistema territoriale locale, recepiscono le azioni programmatiche e gli interventi previsti dal P.T.C. sulla rete delle infrastrutture per la mobilità a carattere sovracomunale.